

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../1400073/2007

OGGETTO: COMUNE DI BUSANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. VP2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Busano, con deliberazione del C.C. n. 28 del 31/07/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 19/10/2007 (*prat. n. 116/2007*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. VP2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 31/07/2007 di adozione, finalizzati ad adeguare il Piano alla nuova disciplina sul commercio;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente: adeguamento cartografico e normativo alla disciplina sul commercio mediante l'individuazione di un Addensamento Storico Rilevante *A1*, un Addensamento Urbano Minore *A5* e una Localizzazione urbano-periferica non addensata *L2*;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Busano con deliberazione C.C. n. 28 del 31/07/2007, le seguenti osservazioni:

a) l'ambito a destinazione *"terziaria per attività di Servizio e attività commerciali"* contraddistinto nelle Tavole del Piano con l'acronimo T2/1, ridimensionato rispetto al precedente impianto per adeguarlo *"..... alle "nuove" soglie dimensionali stabilite dalla D[C]R n. 59-10831 del 24/03/2006."* (Cfr. punto 2 lettera A della Relazione Illustrativa) e sul quale viene riconosciuta con la Variante in oggetto una localizzazione urbano-periferica non addensata L2, parrebbe privo della valutazione "ex ante" oggetto di parere obbligatorio da parte della Provincia, propedeutico all'approvazione dei criteri commerciali e all'aggiornamento dello strumento urbanistico.

A titolo di apporto collaborativo si rammenta che al punto b, comma 4, art. 14, Titolo III, Parte prima della D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006 è citato: *"Il riconoscimento delle localizzazioni L2, avviene previa specifica valutazione "ex ante" degli aspetti economici, strutturali, territoriali, e sociali dell'intero comune,.....con particolare riguardo agli articoli 26 e 27 in ordine alla viabilità, traffico e compatibilità ambientale."*;

b) sulla base degli Atti della Variante in oggetto, parrebbe inoltre che a seguito dell'approvazione dei criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale con D.C.C. n. 27 del 31/07/2007 (sentite le organizzazioni imprenditoriali sul commercio e della tutela dei consumatori) non si è provveduto ad inviare copia degli Atti al Servizio competente della Regione Piemonte; a riguardo si ricorda quanto citato al comma 3, art. 1, Cap. 1, allegato A della D.G.R. del 01/03/2000 n. 42-29532: *"In ottemperanza dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999, tale deliberazione [criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale] dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza (e non per l'approvazione) all'Assessorato Regionale al Commercio, Direzione Commercio e Artigianato entro 30 giorni dalla sua adozione."*;

c) come si evince dalla *Relazione Illustrativa*, sull'ambito oggetto della localizzazione L2 è stato approvato il Piano Particolareggiato Esecutivo con la D.C.C. n. 63 del 21/10/2004 esteso su una superficie comprendente l'area per la quale (con la Variante in oggetto) si propone una destinazione a verde di salvaguardia ambientale. Considerato la contestualità del vigente Piano Particolareggiato Esecutivo, conflittuale con la proposta in salvaguardia della Variante in oggetto (area a verde), si suggerisce di revocare il Piano Particolareggiato Esecutivo con specifica delibera consigliare;

d) infine, vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:

- come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
- ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, ogni modifica agli

strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica. Nel caso di conformità, si suggerisce di citarne la dichiarazione nel progetto definitivo della Variante;

- al fine di evitare errori d'interpretazione, la previsione, citata nella specifica scheda d'area: "*La restante sub-area T2 sarà destinata a verde di salvaguardia ambientale.*", dovrebbe trovare corrispondenza anche nella cartografia di Piano, attraverso l'uso di un tematismo differente da quello già utilizzato per campire l'ambito commerciale L2;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Busano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....